

Proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 68/416/CEE del Consiglio, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e la decisione 77/706/CEE del Consiglio che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

(2002/C 331 E/43)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 488 def.

(Presentate dalla Commissione l'11 settembre 2002)

RELAZIONE

La Commissione ha proposto una nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi. La proposta di direttiva prevede più precisamente un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.

La proposta di direttiva comprende due parti:

- La prima parte definisce gli obblighi di stoccaggio e i criteri che i sistemi di stock di sicurezza devono rispettare.
- La seconda parte copre gli aspetti relativi all'adozione di misure in situazione di crisi, in particolare il meccanismo istituzionale che permette, in caso di crisi, di determinare una risposta coordinata degli Stati membri.

In questo contesto, i testi legislativi esistenti che trattavano questi aspetti sono diventati superflui e la presente proposta di direttiva mira quindi ad abrogare alcuni di essi.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva .../CE persegue il ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi.
- (2) Onde garantire il buon funzionamento del mercato interno, la direttiva .../CE prevede più precisamente un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di stock petroliferi e misure di crisi e un coordinamento dell'azione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento.
- (3) Essa riprende anche, in un nuovo insieme coerente, tutti gli aspetti utili che erano trattati, da un lato, nella decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'esecuzione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi⁽¹⁾ e, dall'altro, nella decisione del Consiglio

77/706/CEE, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo d'energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi⁽²⁾.

(4) Questi testi legislativi sono quindi diventati superflui,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 68/416/CEE del Consiglio è abrogata.

Articolo 2

La decisione 77/706/CEE del Consiglio è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 292 del 16.11.1977, pag. 9.